

CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI

Alle ore 14.50 del giorno 5 ottobre 1998 nella Sala Verde di Palazzo Chigi hanno inizio i lavori della riunione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali di cui all'ordine del giorno.

Ministro per gli Affari regionali - Bassanini: dichiara che la riunione è stata convocata con urgenza per via della decadenza dei termini per l'emanazione da parte del Governo del decreto legislativo sostitutivo delle leggi regionali di redistribuzione delle funzioni amministrative, leggi non predisposte nonostante sia stato dato alle regioni il massimo del tempo consentito dalla legge.

Considerato che l'ultimo Consiglio dei Ministri utile prima della scadenza del potere sostitutivo del Governo sarebbe stato quello del 9 ottobre e vista la richiesta dell'ANCI di un confronto con il Governo in sede di Conferenza, si è deciso di condizionare la definitiva approvazione della bozza dei decreti ad un apposito esame della presente Conferenza.

Il decreto è stato predisposto seguendo l'impostazione delle leggi già approvate da otto regioni, privilegiando il rispetto del principio di sussidiarietà.

Presidente Panettoni: rileva nelle leggi regionali di riforma derivanti dall'applicazione delle legge 59 la tendenza a mantenere a capo delle regioni stesse funzioni amministrative che vanno spesso al di là dell'obiettivo di mantenere le funzioni strettamente indispensabili all'unitarietà dell'esercizio a livello regionale e concorda con i criteri seguiti dal Governo nella predisposizione dei decreti sostitutivi.

Per quanto riguarda però, in particolare, i centri di orientamento al lavoro ritiene che sarebbe auspicabile che questa parte di competenze non venisse ulteriormente suddivisa rispetto a quanto già non avvenga, in modo da non separare queste funzioni da quelle legate al collocamento ed al lavoro nei centri per l'impiego. E' necessario infatti contemperare il principio di sussidiarietà con quello di organicità, e dichiara di ritenere inopportuno separare questa funzione da quelle altre che sono già affidate alle province. Le stesse leggi regionali hanno in un caso affidato al comune, in un altro caso - in un disegno di legge della regione Veneto - lasciano queste competenze quasi per intero a capo delle regioni, mentre tutte le altre leggi, già approvate od in corso di approvazione, integrano, tra le funzioni affidate alle province, anche queste dei centri di orientamento al lavoro.

In sostanza, conclude, dovrebbe prevalere il principio della organicità delle funzioni e dell'adeguatezza delle province a svolgerle in maniera integrata.

Sindaco di Napoli - Bassolino: ringrazia innanzitutto il Governo per aver raccolto la richiesta dei comuni di sottoporre alla Conferenza il tema in discussione. I comuni chiedono al Governo di tenere in considerazione la possibilità di prevedere, in base al principio di sussidiarietà, come ha fatto la regione Lazio, l'attribuzione di funzioni amministrative ai comuni in materia di orientamento al lavoro. L'altra osservazione presentata dall'ANCI al Governo è quella di prevedere l'attivazione degli organismi di integrazione e di collaborazione fra le autonomie in materia di mercato del lavoro. In caso contrario vi potrebbe essere il rischio che qualche regione, in attesa di disciplinare la materia, si limiti all'applicazione del decreto sostitutivo senza attivare tali organismi di raccordo.

Considerata comunque la questione più generale - sulla quale potrebbe esservi il consenso completo sia dell'ANCI, sia dell'UPI - dell'esiguità dei trasferimenti previsti dalle regioni a comuni e province in materia di funzioni amministrative, sottolinea la necessità di un chiarimento di fondo, in quanto le regioni dovrebbero concedere a comuni e province il massimo delle deleghe in materia amministrativa. Ricorda quindi la presentazione di un apposito emendamento al Ministro che presiede la Conferenza.

Presidente Panettoni: afferma di condividere completamente le ultime affermazioni del sindaco Bassolino, mentre invece sul primo punto lascia al Governo la decisione sul da farsi, in spirito di amicizia e collaborazione istituzionale.

Ministro per gli Affari regionali - Bassanini: dichiara di condividere la richiesta del sindaco Bassolino sull'opportunità di prevedere in una prossima Conferenza Unificata un esame dell'andamento dei provvedimenti di attuazione della legge 59 - fra i quali vi sono anche le leggi regionali - considerata anche la prossima emanazione delle leggi di attuazione della legge 112, ossia di un complesso di normative molto articolato e molto importante.

Sottolinea quindi la necessità, in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, di un confronto preventivo sugli schemi di decreto di cui si cercherà di accelerare la predisposizione in modo che questi possano essere discussi nel tempo a disposizione.

Rispetto alla questione dell'orientamento al lavoro l'opinione del Governo è che in una materia rispetto alla quale la maggior parte delle competenze è suddiviso tra regioni e province sia importante identificare qualche competenza comunale, sia pur limitata. Le funzioni di orientamento al lavoro sono senza dubbio quelle che hanno maggiore aderenza alla concreta diversità delle situazioni e si collegano ad attività che, in parte di fatto ed in parte di diritto, che le amministrazioni comunali già compiono.

Dichiara quindi che in presenza di questa diversità di opinioni che impedisce alla Conferenza Stato-Città di esprimersi in una posizione univoca, l'opinione del Presidente della Conferenza, che verrà poi riferita al Presidente del Consiglio ed al Ministro del Lavoro, è di mantenere il testo così come è stato presentato.

Rispetto invece alla seconda richiesta dei comuni manifesta il dubbio sul fatto che la legge vigente consenta o meno al Governo di disciplinare i meccanismi di raccordo e di coordinamento tra regioni ed enti locali, e dichiara preferibile portare la questione al tavolo della Conferenza Unificata.


Presidente Panettoni: dichiara che per quanto riguarda l'aspetto legislativo viene fatto affidamento alle decisioni del Governo, mentre invece sul piano politico-istituzionale rassicura il Ministro Bassanini ed il sindaco Bassolino che l'UPI darà indicazioni alle province associate di operare e di esercitare la delega attraverso il raccordo con i comuni, qualunque sia il testo delle leggi regionali o del decreto sostitutivo del Governo.

Sindaco di Napoli - Bassolino: preso atto che il Governo condivide nel merito le richieste dei comuni, dichiara che, in caso non sia possibile un loro accoglimento formale, verrà sollecitata una discussione generale con le regioni nell'ambito della Conferenza Unificata.

Ministro per gli Affari regionali - Bassanini: constatata la mancanza di osservazioni dichiara approvati i verbali relativi alle riunioni del 9 e del 30 luglio e annuncia la chiusura della seduta

La seduta ha termine alle ore 15.25.

Il Segretario
Prof. Francesco Pizzetti



Il Presidente
Ministro Franco Bassanini





ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMUNI
ITALIANI

PROPOSTA DI EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE

“INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL GOVERNO PER LA RIPARTIZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA REGIONI ED ENTI LOCALI IN MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO A NORMA DELL'ART. 4 COMMA 5 DELLA LEGGE N.59/1997”

Relazione:

L'Anci ritiene opportuno che l'intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione delle funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia del mercato del lavoro, sia pure rivolto all'attivazione delle funzioni preminenti da parte dei livelli istituzionali competenti ai sensi del decreto legislativo 469/97, preveda l'attivazione anche degli organismi istituzionali e delle forme di raccordo tra regioni ed enti locali, necessari all'espletamento delle funzioni conferite.

L'integrazione normativa che l'Anci propone trova conferma nella finalità stessa dell'intervento sostitutivo del Governo che, come indicato nella Relazione di accompagnamento del provvedimento “si configura come necessario strumento di garanzia per l'effettivo concorso di tutte le autonomie locali alla riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e periferica a cui si ispira tutta la disciplina della legge n.59 del 1997”.

Emendamenti:

All'art. 1 aggiungere il seguente comma:

“4. In relazione all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'organismo istituzionale di cui all'art. 4 c.1. lett c) del decreto lgs 23 dicembre 1997 n. 469 finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della Regione, e da rappresentanti delle province e degli enti locali nominati a livello regionale dall'Upi e dall'ANCI.”

All'art. 2 aggiungere il seguente comma:

“4. Le province esercitano le funzioni di cui ai commi 1 e 2, attivando adeguate forme e strumenti di raccordo con gli enti locali in attuazione dell'art. 4 c.2 del decreto lgs. 23 dicembre 1997 n.469, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi, nonché l'integrazione con le funzioni esercitate dai Comuni in materia di orientamento al lavoro.”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 67 della Costituzione:

— **VISTA** la legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 4, comma 5, che prevede l'emanazione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi con i quali vengono ripartite fra la regione e gli enti locali le funzioni conferite alle regioni qualora le regioni non abbiano adottato, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti legislativi previsti nella stessa legge, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa:

— **VISTO** il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni in materia di mercato del lavoro, emanato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n.59;

CONSIDERATO che le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria Marche, Molise, Puglia e Calabria non hanno provveduto entro il termine di cui al predetto comma 5:

➤ **SENTITE** le regioni inadempienti;

— **VISTA** la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art.1.

1. Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 6 giugno 1990, n.142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria Marche, Molise, Puglia e Calabria.

2. La regione esercita le funzioni di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del lavoro, garantisce il raccordo con il sistema scolastico ed universitario e realizza in particolare:

- a) la promozione occupazionale con particolare riguardo al lavoro per le fasce deboli;
- b) il sistema di informazione e orientamento professionale;
- c) l'osservatorio sul mercato del lavoro;
- d) il sistema informativo regionale integrato per l'occupazione;
- e) interventi di innovazione e sperimentazione;
- f) l'assistenza tecnica e il monitoraggio.

3. Alla regione competono, inoltre, le funzioni ed i compiti in materia di politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 469/97.

Art. 2

1. Le province esercitano le funzioni amministrative relative a:

- a) i compiti di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 469/97 in materia di collocamento;
- b) la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui alla lettera a);
- c) la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 469/97;
- d) le funzioni di competenza della commissione regionale per l'impiego.

2. Le province erogano servizi e attuano interventi integrati con le attività formative, orientative, di informazione e di promozione occupazionale.

3. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative all'orientamento al lavoro.

Art. 3

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Di seguito alla nota prot. n. 1139/080.1 del 30 settembre 1998 trasmetto la disposizione aggiuntiva da inserire al comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. sostitutivo ex art. 4, comma 4, legge 59/97 nella seguente formulazione:

"lett e) le funzioni di cui all'art. 35-bis, comma 3, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 così come aggiunto dal d.lgs. 31 marzo 1980, n. 80."

Decreto legislativo recente intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.59.

RELAZIONE

L'art.4 della legge 15 marzo 1997, n.59 ha demandato alle regioni il compito di conferire alle province, ai comuni ed agli altri enti locali tutte le funzioni trasferite dai decreti delegati adottati ai sensi dell'art.1 della stessa legge n.59 che "non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale", stabilendo che, qualora la regione non vi provveda entro sei mesi, il Governo, nei successivi novanta giorni, in via sostitutiva, ripartisce le funzioni anzidette tra le regioni stesse e gli enti locali. Si tratta, a mente dell'ultimo comma dell'art.4 ricordato, di una disciplina delegata da adottare "sentite le regioni inadempienti", che rimane in vigore fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prefigurata (ma non adottata nei termini ricordati) dal legislatore statale (comma 1 dell'articolo 4).

L'entrata in vigore (il 9 gennaio 1998) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.459 recente "conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di mercato del lavoro", ai sensi dell'articolo 1 della legge n.59 del 1997, e la mancata adozione nei successivi sei mesi, da parte di non poche regioni a statuto ordinario, della legge di "puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa" nella predetta materia, rendono necessaria l'adozione, da parte del Governo, del decreto delegato previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4.

Al riguardo, si fa presente che nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 24 settembre u.s., il Governo ha preannunciato che avrebbe provveduto a sentire le regioni "inadempienti", in considerazione dell'imminenza della scadenza del termine e della conseguente predisposizione di un decreto legislativo recante l'intervento sostitutivo in questione, ed infatti con lettera del successivo 25 settembre il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali ha scritto al riguardo ai Presidenti delle regioni "inadempienti".

Nonostante l'imminenza del decorso dei "successivi novanta giorni" del semestre ricordato, le Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria Marche, Molise, Puglia e Calabria non hanno ancora ripartito, con legge, le competenze ad esse attribuite dal decreto legislativo n. 488 tra i Comuni, le Province e gli altri enti locali.

Il Governo, pur potendo esercitare il potere sostitutivo già dallo scorso luglio, ha voluto attendere l'esercizio dell'attività legislativa dei Consigli regionali consentendo alle regioni, sino allo scadere dei ricordati novanta giorni, di allocare le competenze in materia di mercato del lavoro tra gli enti locali.

L'intervento normativo del Governo, da adottarsi entro il 7 ottobre p.v. in ossequio alla previsione di legge (comma 5 dell'articolo 4 della legge n. 59 del 1997), si configura come necessario strumento di garanzia per l'effettivo concorso di tutte le autonomie locali alla riorganizzazione della Amministrazione centrale e periferica a cui si ispira tutta la disciplina della legge n. 59 del 1997.

L'intervento normativo, peraltro, è coerente con i principi sui conferimenti dettati dall'art. 4, della legge n. 59, ed, in particolare, con il fondamentale principio di sussidiarietà.

per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni. Tale importo può non essere dovuto nei casi in cui i lavoratori siano adibiti per un numero di ore ridotto proporzionalmente alla misura del trattamento previdenziale o sussidio spettante. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità; per i rifiuti espressi entro il 31 luglio 1994 la perdita del trattamento di integrazione salariale o di mobilità è limitata al periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione stessa. Tale perdita è disposta dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della sezione circoscrizionale per l'impiego. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni. La perdita del trattamento di cui al presente comma non può essere disposta quando il lavoratore adduce giustificati motivi di rifiuto ovvero quando le attività offerte si svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore.

4. I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per essi può essere richiesto, a carico del fondo di cui al comma 7, un sussidio non superiore a lire 800.000 mensili. Il sussidio è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e per esso trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità. Ai lavoratori medesimi può essere corrisposto, dai soggetti proponenti o utilizzatori, un importo integrativo di detti trattamenti, per le giornate di effettiva esecuzione delle prestazioni.

5. I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riguardanti anche il carattere della straordinarietà previsto dal comma 1. I progetti corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, se ad ambito nazionale o interregionale, e all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e all'agenzia per l'impiego competente per territorio, se ad ambito locale. I progetti dovranno di norma essere predisposti e svolti separatamente per i soggetti di cui al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1.

6. I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro sessanta giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo di valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte della commissione centrale per l'impiego. La medesima commissione è tenuta a provvedere anche attraverso apposita sottocommissione, entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti stessi sono rimessi ad un dirigente generale che decide sulla base del parere del nucleo di valutazione. L'agenzia per l'impiego di cui al comma 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, sottopone i progetti ad ambito locale all'approvazione della commissione regionale per l'impiego con il proprio parere in ordine alla qualità del progetto e per i progetti che richiedano finanziamenti, alle priorità. La commissione medesima, anche attraverso apposita sottocommissione, è tenuta a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali i progetti sono rimessi al direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che decide sulla base del parere dell'agenzia per l'impiego.

7. I progetti possono essere finanziati dai soggetti proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse finanziarie del medesimo Fondo preordinate allo scopo.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituito un nucleo di valutazione composto da undici membri, di cui sei interni, e cinque esterni esperti in materia, con il compito di assistere il Ministro nella redazione del decreto di cui al comma 9; di fornire parere in relazione ai progetti nazionali e interregionali; di redigere annualmente un rapporto sull'esperienza applicativa. Con il medesimo decreto viene nominato, tra i componenti il nucleo di valutazione, un presidente. Per i membri del nucleo si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 5 giugno 1967, n. 417.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, determina, periodicamente, con propri decreti:

- a) la ripartizione degli stanziamenti su base regionale in funzione della gravità degli squilibri dei mercati locali del lavoro;
- b) i criteri per il finanziamento dei progetti;
- c) gli «standards» minimi che il progetto deve presentare;
- d) i termini per la presentazione delle domande relative ai progetti che interessano i lavoratori di cui al comma 4;

e) le priorità che devono essere rispettate nell'approvazione dei progetti per i quali si richiede il finanziamento; tra le priorità vanno previsti lo svolgimento di attività formative, la gestione del progetto da parte di imprese, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto;

f) i criteri che devono essere seguiti per la scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative. Essi devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e consentire che per i progetti redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto medesimo;

g) le modalità dell'erogazione del finanziamento e le modalità dei controlli sulla regolare attuazione del progetto, prevedendo una responsabilizzazione anche del soggetto proponente nell'attività di controllo;

h) i criteri per la redazione del rapporto di cui al comma 8.

10. La commissione regionale per l'impiego può fissare, in relazione alle particolari esigenze di governo del mercato del lavoro locale criteri di scelta dei soggetti da assegnare difformi da quelli previsti dai decreti di cui al comma 9, nei limiti eventualmente contemplati da questi ultimi.

11. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno lo stato di attuazione dei progetti.

12. Per i progetti di lavori socialmente utili in corso di attuazione, anche derivanti da convenzioni già stipulate, alla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad operare la disciplina previdente. La medesima disciplina, integrata dalle disposizioni di cui al comma 7 e da quelle relative all'ingiustificato rifiuto all'assegnazione di cui al comma 3 continua ad operare per i progetti di lavori socialmente utili le cui procedure di approvazione siano avviate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla determinazione dei criteri previsti dai commi 5 e 9, nei confronti dei progetti di lavori socialmente utili sottoposti all'approvazione successivamente alla scadenza del predetto termine, non trova applicazione quanto previsto dai commi 5 e 6».

97G0509

DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 1997, n. 469.

Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° ottobre 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Capo I

CONFERIMENTO DI FUNZIONI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e compiti relativi al collocamento e alle politiche attive del lavoro, nell'ambito di un ruolo generale di indirizzo, promozione e coordinamento dello Stato.

2. Resta salva l'ulteriore attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 59 del 1997, relativamente alle materie di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non interessate dal presente decreto.

3. In riferimento alle materie di cui al comma 1, costituiscono funzioni e compiti dello Stato ai sensi degli articoli 1, commi 3 e 4, e 3, comma 1, lettera a), della citata legge n. 59 del 1997:

a) vigilanza in materia di lavoro, dei flussi di entrata dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea, nonché procedimenti di autorizzazione per attività lavorativa all'estero;

b) conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime;

c) risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale;

d) conduzione coordinata ed integrata del Sistema informativo lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 11;

e) raccordo con gli organismi internazionali e coordinamento dei rapporti con l'Unione europea.

Art. 2.

Funzioni e compiti conferiti

1. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti relativi al collocamento e in particolare:

a) collocamento ordinario;

b) collocamento agricolo;

c) collocamento dello spettacolo sulla base di un'unica lista nazionale;

d) collocamento obbligatorio;

f) collocamento dei lavoratori non appartenenti all'Unione europea;

g) collocamento dei lavoratori a domicilio;

h) collocamento dei lavoratori domestici;

i) avviamento a selezione negli enti pubblici e nella pubblica amministrazione, ad eccezione di quello riguardante le amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici centrali degli enti pubblici;

l) preselezione ed incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

m) iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile.

2. Sono conferiti alle regioni le funzioni ed i compiti in materia di politica attiva del lavoro e in particolare:

a) programmazione e coordinamento di iniziative volte ad incrementare l'occupazione e ad incentivare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro anche con riferimento all'occupazione femminile;

b) collaborazione alla elaborazione di progetti relativi all'occupazione di soggetti tossicodipendenti ed ex detenuti;

c) programmazione e coordinamento di iniziative volte a favorire l'occupazione degli iscritti alle liste di collocamento con particolare riferimento ai soggetti destinatari di riserva di cui all'articolo 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

d) programmazione e coordinamento delle iniziative finalizzate al reimpiego dei lavoratori posti in mobilità e all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate;

e) indirizzo, programmazione e verifica dei tirocini formativi e di orientamento e borse di lavoro;

f) indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili ai sensi delle normative in materia;

g) compilazione e tenuta della lista di mobilità dei lavoratori previa analisi tecnica.

3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure e dei relativi provvedimenti, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al comma 2 del presente articolo che investono ambiti territoriali pluriregionali è svolto d'intesa fra tutte le regioni interessate.

4. Il conferimento di cui ai commi 1 e 2 comporta quello delle funzioni e dei compiti connessi e strumentali all'esercizio di quelli conferiti.

Art. 3.

Attività in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *o*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale esercita le funzioni ed i compiti relativi alle eccedenze di personale temporanee e strutturali.

2. In attesa di un'organica revisione degli ammortizzatori sociali ed al fine di armonizzare gli obiettivi di politica attiva del lavoro rispetto ai processi gestionali delle eccedenze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*), della citata legge n. 59 del 1997, presso le regioni è svolto l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria nonché quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilità del personale. Le regioni promuovono altresì gli accordi e i contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà.

3. Nell'ambito delle procedure di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 2, le regioni esprimono motivato parere.

Capo II

SERVIZI REGIONALI PER L'IMPIEGO

Art. 4.

Criteri per l'organizzazione del sistema regionale per l'impiego

1. L'organizzazione amministrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi del presente decreto sono disciplinati, anche al fine di assicurare l'integrazione tra i servizi per l'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettere *f*), *g*) e *h*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuzione alle province delle funzioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, ai fini della realizzazione dell'integrazione di cui al comma 1;

b) costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente per materia di cui alla lettera *c*), delle parti sociali sulla base della rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento,

rispettando la pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125;

c) costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle province e degli altri enti locali;

d) affidamento delle funzioni di assistenza tecnica e monitoraggio nelle materie di cui all'articolo 2, comma 2, ad apposita struttura regionale dotata di personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e contabile avente il compito di collaborare al raggiungimento dell'integrazione di cui al comma 1 nel rispetto delle attribuzioni di cui alle lettere *a*) e *b*). Tale struttura garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro di cui all'articolo 11;

e) gestione ed erogazione da parte delle province dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti attribuiti ai sensi del comma 1, lettera *a*), tramite strutture denominate «centri per l'impiego»;

f) distribuzione territoriale dei centri per l'impiego sulla base di bacini provinciali con utenza non inferiore a 100.000 abitanti, fatte salve motivate esigenze socio geografiche;

g) possibilità di attribuzione alle province della gestione ed erogazione dei servizi, anche tramite i centri per l'impiego, connessi alle funzioni e compiti conferiti alla regione ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

h) possibilità di attribuzione all'ente di cui al comma 1, lettera *d*), funzioni ed attività ulteriori rispetto a quelle conferite ai sensi del presente decreto, anche prevedendo che l'erogazione di tali ulteriori servizi sia a titolo oneroso per i privati che ne facciano richiesta.

2. Le province individuano adeguati strumenti di raccordo con gli altri enti locali, prevedendo la partecipazione degli stessi alla individuazione degli obiettivi e all'organizzazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1.

3. I servizi per l'impiego di cui al comma 1 devono essere organizzati entro il 31 dicembre 1998.

Art. 5.

Commissione regionale per l'impiego

1. La commissione regionale per l'impiego è soppressa con effetto dalla data di costituzione della commissione di cui all'articolo 4, lettera *b*). Salvo diversa determinazione della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, le relative funzioni e competenze sono trasferite alla commissione regionale di cui al medesimo articolo 4, lettera *b*).

Art. 6.

Soppressione di organi collegiali

1. La provincia, entro i sei mesi successivi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1, istituisce un'unica commissione a livello provinciale per le politiche del lavoro, quale organo tripartito permanente di concertazione e di consultazione delle parti sociali in relazione alle attività e alle funzioni attribuite alla provincia ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), nonché in relazione alle attività e funzioni già di competenza degli organi collegiali di cui al comma 2 del presente articolo secondo i seguenti principi e criteri:

a) la composizione della commissione deve essere tale da permettere la pariteticità delle posizioni delle parti sociali;

b) presidenza della commissione al presidente dell'amministrazione provinciale;

c) inserimento del consigliere di parità;

d) possibilità di costituzione di sottocomitati, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera a), anche a carattere tematico.

2. Con effetto dalla costituzione della commissione provinciale di cui al comma 1, i seguenti organi collegiali sono soppressi e le relative funzioni e competenze sono trasferite alla provincia:

a) commissione provinciale per l'impiego;

b) commissione circoscrizionale per l'impiego;

c) commissione regionale per il lavoro a domicilio;

d) commissione provinciale per il lavoro a domicilio;

e) commissione comunale per il lavoro a domicilio;

f) commissione provinciale per il lavoro domestico;

g) commissione provinciale per la manodopera agricola;

h) commissione circoscrizionale per la manodopera agricola;

i) commissione provinciale per il collocamento obbligatorio.

3. La provincia, nell'attribuire le funzioni e le competenze già svolte dalla commissione di cui al comma 2, lettera i), garantisce all'interno del competente organismo, la presenza di rappresentanti designati dalle categorie interessate, di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, designati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e di un ispettore medico del lavoro.

Capo III

TRASFERIMENTO RISORSE ALLE REGIONI
E SOPPRESSIONE UFFICI

Art. 7.

Personale

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, alla individuazione in via generale dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento; la ripartizione del personale effettivo appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Settore politiche del lavoro, quale risultante al 30 giugno 1997, nonché del personale in servizio alla medesima data presso le agenzie per l'impiego è disposta secondo i seguenti criteri:

a) trasferimento alle regioni di tutto il personale in servizio presso le agenzie per l'impiego assunto con contratto di diritto privato, fino alla scadenza del relativo contratto di lavoro;

b) trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in servizio presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro - Settore politiche del lavoro e presso le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura nella misura del 70 per cento.

2. Tenuto conto delle esigenze funzionali dei nuovi servizi, la percentuale di personale di cui al comma 1, lettera b), che rimane nei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stabilita nel 30 per cento. A tale contingente si accede mediante richiesta degli interessati da avanzare entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento contenente le tabelle di equiparazione tra il personale statale trasferito e quello in servizio presso le regioni e gli enti locali.

3. Le percentuali di cui ai commi 1, lettera b), e 2, sono calcolate su base regionale e possono subire una oscillazione non superiore al 5 per cento, anche operando compensazioni territoriali.

4. Nel caso che le richieste di cui al comma 2 risultino superiori o inferiori alla percentuale di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a predisporre, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 2, una graduatoria regionale, rispettando i criteri di priorità stabiliti nel decreto di cui al comma 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5. Al personale statale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previdente.

6. Con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 59 del 1997 entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, si provvede al trasferimento dei beni e delle risorse individuate ai sensi del comma 1, in considerazione e per effetto dei provvedimenti adottati da ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4.

7. I contratti in corso, ad eccezione di quelli riferiti ai sistemi informativi lavoro di cui all'articolo 11, sono ceduti alle regioni previo consenso di tutte le parti contraenti.

8. Le risorse finanziarie occorrenti per l'attuazione della presente legge, valutata nel limite massimo delle spese effettivamente sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997 per le funzioni e compiti conferiti, sono trasferite alle regioni utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1998. Limitatamente all'anno 1998, l'Amministrazione del lavoro, con le disponibilità sopra determinate, corrisponde alle regioni, per il tramite dei propri funzionari delegati, le somme occorrenti per le dette finalità in ragione d'anno e con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni stesse. Per l'anno 1999, gli stanziamenti da trasferire, determinati nei limiti e con le modalità indicate per l'esercizio 1998, affluiscono, mediante opportune variazioni di bilancio, nelle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da istituire, a tal fine, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 8.

Soppressione uffici periferici

1. A decorrere dalla data di costituzione dei centri per l'impiego di cui all'articolo 4, e comunque non oltre il 1° gennaio 1999 sono soppressi le strutture e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni siano stati conferiti ai sensi del presente decreto; in particolare sono soppressi i recapiti e le sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura.

Art. 9.

Regioni a statuto speciale

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il conferimento del funzioni, nonché il trasferimento dei relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.

Capo IV

ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO - SISTEMA INFORMATIVO LAVORO

Art. 10.

Attività di mediazione

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il presente articolo definisce le modalità necessarie per l'autorizzazione a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro a idonee strutture organizzative.

2. L'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da imprese o gruppi di imprese, anche società cooperative con capitale versato non inferiore a 200 milioni di lire nonché da enti non commerciali con patrimonio non inferiore a 200 milioni.

3. I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro.

4. L'autorizzazione è rilasciata, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla richiesta, per un periodo di tre anni e può essere successivamente rinnovata per periodi di uguale durata. Decorso tale termine, la domanda si intende respinta.

5. Le domande di autorizzazione e di rinnovo sono presentate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che le trasmette entro trenta giorni alle regioni territorialmente competenti per acquisirne un motivato parere entro i trenta giorni successivi alla trasmissione. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ove ne ricorrano i presupposti, può comunque procedere al rilascio dell'autorizzazione o al suo rinnovo.

6. Ai fini dell'autorizzazione i soggetti interessati si impegnano a:

a) fornire al servizio pubblico, mediante collegamento in rete, i dati relativi alla domanda e all'offerta di lavoro che sono a loro disposizione;

b) comunicare all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione delle attività;

c) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richiesta.

7. I soggetti di cui al comma 2 devono:

a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale;

b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o di previdenza sociale, ovvero non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. Ai sensi delle disposizioni di cui alle leggi 20 maggio 1970, n. 300, 9 dicembre 1977, n. 903, e 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni ed integrazioni, nello svolgimento dell'attività di mediazione è vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulle condizioni familiari, sulla razza, sulla cittadinanza, sull'origine territoriale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.

9. La raccolta, la memorizzazione e la diffusione delle informazioni avviene sulla base dei principi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

10. Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.

11. Il soggetto che svolge l'attività di mediazione indica gli estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa.

12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con decreto, i criteri e le modalità:

- a) di controllo sul corretto esercizio dell'attività;
- b) di revoca dell'autorizzazione, anche su richiesta delle regioni, in caso di non corretto andamento dell'attività svolta, con particolare riferimento alle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 8 e 10;
- c) di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 6;
- d) di accesso ai dati complessivi sulle domande ed offerte di lavoro.

13. Nei confronti dei soggetti autorizzati alla mediazione di manodopera ai sensi del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

14. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la domanda di autorizzazione di cui al comma 2 può essere presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12.

Art. 11.

Sistema informativo lavoro

1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3.

3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe, applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. Le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni, anche a titolo oneroso, con i soggetti di cui al comma 4 per l'accesso alle banche dati dei sistemi informativi regionali e locali. In caso di accesso diretto o indiretto ai dati ed alle informazioni del SIL, le regioni e gli enti locali sottopongono al parere preventivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale uno

schema di convenzione tipo. Il sistema informativo in materia di occupazione e formazione professionale della camera di commercio e di altre enti funzionali è collegato con il SIL secondo modalità da definire mediante convenzioni, anche a titolo oneroso, da stipulare con gli organismi rappresentativi nazionali. Le medesime modalità si applicano ai collegamenti tra il SIL ed il registro delle imprese delle camere di commercio secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

6. Le attività di progettazione, sviluppo e gestione del SIL sono esercitate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

7. Sono attribuite alle regioni le attività di conduzione e di manutenzione degli impianti tecnologici delle unità operative regionali e locali. Fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità da parte del livello nazionale del SIL, le regioni e gli enti locali possono provvedere allo sviluppo autonomo di parti del sistema. La gestione e l'implementazione del SIL da parte delle regioni e degli enti locali sono disciplinate con apposita convenzione tra i medesimi soggetti e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'organo tecnico di cui al comma 8.

8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia di SIL.

9. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la composizione ed il funzionamento dell'organo tecnico di cui al comma 8 sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Le delibere dell'organo tecnico sono rese esecutive con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed hanno natura obbligatoria e vincolante nei confronti dei destinatari.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1997

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 63.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997 - supplemento ordinario n. 98/L.

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 202 del 30 agosto 1997.



UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

00186 Roma - Piazza Cardelli, 4
Telef. 6873672 - 6873675 - 6873676

**OSSERVAZIONI SUL DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE "INTERVENTO SOSTITUTIVO DEL
GOVERNO PER LA RIPARTIZIONE DI FUNZIONI
AMMINISTRATIVE TRA REGIONI ED ENTI LOCALI IN
MATERIA DI MERCATO DEL LAVORO A NORMA
DELL'ART.4, COMMA 5, DELLA LEGGE N.59/97"**

Roma, 5 ottobre 1998

Il decreto sostitutivo le cui disposizioni si applicano alle Regioni inadempienti (Piemonte, Veneto, Umbria, Marche, Molise, Puglia, Calabria) è sostanzialmente corretto nell'individuazione del riparto di competenze tra Regioni e Province e pertanto in linea con le disposizioni del d.lgs. n.469/97.

In particolare occorre sottolineare che, in aggiunta alle funzioni conferite dall'art.2, comma 1 del d.lgs. n.469/97 che attengono i compiti relativi al collocamento, il decreto sostitutivo, nell'enumerare le funzioni amministrative attribuite alle Province, prevede ulteriormente all'art.2, comma, 1 lett.c), il conferimento della gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui all'art.2, comma 1, del d.lgs. n.469 (così come previsto anche da quasi tutte le leggi regionali finora approvate).

Perplessità si evidenziano invece per quanto concerne il comma 3 (dell'articolo 2), **che conferisce ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di orientamento al lavoro.**

Al riguardo occorre rilevare che, dall'esame della legislazione regionale di attuazione, emerge che solo la regione LAZIO ha delegato ai comuni le funzioni per l'orientamento al lavoro (art.22) prevedendo l'istituzione, da parte dei comuni appartenenti al bacino omogeneo di utenza, dei "Centri di orientamento al lavoro" (art.30).

Tutte le altre regioni che hanno emanato la legge regionale di attuazione - si tratta di: ABRUZZO, BASILICATA, CAMPANIA, EMILIA ROMAGNA, LIGURIA e TOSCANA - ricomprendono sostanzialmente le attività di orientamento al lavoro tra i servizi erogati dalle Province attraverso i cd. "Centri per l'impiego".

Anche relativamente all'esame dei disegni di legge ancora "in itinere" (LOMBARDIA, MARCHE, MOLISE, PIEMONTE, UMBRIA, PUGLIA, CALABRIA e VENETO) le funzioni di orientamento al lavoro vengono attribuite alle province.

Al riguardo si sottolinea però che la regione Veneto, pur conferendo l'esercizio delle funzioni e compiti in materia di orientamento al lavoro alle province, attribuisce all'Agenzia regionale per il lavoro anche la definizione degli standard delle azioni di orientamento (art.18 del disegno di legge).

EMENDAMENTO

ARTICOLO 2

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire le seguenti parole:

e) le funzioni amministrative relative all'orientamento al lavoro.

Il comma 3, è soppresso.